

<p>Art. 3 - L.R. 12 novembre 2004, n. 28. Garante per l'infanzia e l'adolescenza.</p>	<p>Proposta di legge n. 168/10[^] di iniziativa del Consigliere Aieta recante: “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)”</p>
<p>(...) Art. 3 <i>Nomina, requisiti ed incompatibilità.</i></p>	<p>(...) Art. 3 <i>Nomina, requisiti ed incompatibilità.</i></p>
<p>1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.</p> <p>2. L'incarico di cui al comma 1, dura per l'intera legislatura ed è rinnovabile una sola volta.</p> <p>3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:</p> <p>a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;</p> <p>b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;</p> <p>c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'<i>articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>: «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;</p> <p>d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p>

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

5. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'*art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria»*.

(...)

e) *identica*.

4. L'incarico è, inoltre, incompatibile con **lo svolgimento di attività lavorative che determinano situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta** e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

5. *Identico*.

(...)